



# **Comune di Gessopalena**

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Chieti

## **Regolamento per l'istituzione del servizio di volontariato civico comunale**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n34/2015

## ***INDICE***

ARTICOLO 1 – FINALITA'

ARTICOLO 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 – ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

ARTICOLO 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

ARTICOLO 5 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

ARTICOLO 6 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ARTICOLO 7 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

ARTICOLO 8 – ASSICURAZIONI-ALTRE PRESCRIZIONI

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELLE PARTI

ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE

## ARTICOLO 1 – FINALITA'

L'Amministrazione Comunale, al fine di incentivare forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, promuove e sostiene lo svolgimento di attività di volontariato civico da parte di singoli cittadini, negli ambiti e con le modalità individuate nel presente regolamento.

Tale regolamento costituisce strumento attuativo dei principi di cui all'art. 54 dello Statuto Comunale e, in tal senso, l'Amministrazione considera l'istituto del volontariato quale strumento utile a stimolare in maniera originale la propria azione e ad arricchire la vita della comunità attraverso la valorizzazione dell'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali.

## ARTICOLO 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono considerate "attività di volontariato civico" le azioni poste in essere in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, volte a migliorare l'ambiente urbano, le relazioni sociali tra i cittadini e a promuovere servizi ricreativi o sportivi e ogni altra attività finalizzata al miglioramento della qualità della vita, alla protezione dei diritti della persona, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio pubblico, alla protezione del paesaggio e della natura, mediante svolgimento di funzioni complementari rispetto a quelle attribuite dalla legge al Comune.

I volontari disponibili saranno impiegati per favorire gli interventi comunali di erogazione di servizi minuti e diffusi, in modo coordinato e territorialmente integrato nonché per espletare attività di pubblica utilità nelle seguenti attività :

- a) Attività di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
- b) Attività di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
- c) Attività di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di formazione permanente.

La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha la facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti gli stessi.

Potranno essere utilizzati i volontari anche in attività relative al supporto agli Uffici del Comune e delle funzioni ad esso conferite, fermo restando che il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione.

I volontari pertanto non possono, tassativamente, essere utilizzati in sostituzione del personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività che tenga conto delle esigenze, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, di volta in volta, di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione all'Albo, di cui al successivo art. 3, di nuovi volontari interessati all'espletamento dell'attività.

### ARTICOLO 3 – ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

E' istituito presso l'Amministrazione Comunale un Albo, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 2.

La gestione dell'Albo è affidata ad un responsabile unico per tutto l'Ente che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi a titolo esemplificativo all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso.

### ARTICOLO 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai 18 anni;
- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- d) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

Al momento dell'attivazione di un singolo progetto di volontariato, potrà essere richiesta al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento del progetto stesso nonché opportuno libretto sanitario nel caso in cui l'attività da espletare lo richieda espressamente.

### ARTICOLO 5 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

Nella domanda di iscrizione il volontario è tenuto a fornire:

- a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;
- b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- c) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo.

### ARTICOLO 6 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- rinuncia;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;
- rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità.

## ARTICOLO 7 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

I contenuti e gli scopi delle attività di volontariato civico saranno evidenziati in appositi “progetti” in cui saranno indicati:

- della specifica attività che si intende svolgere;
- la durata dell'impegno assunto;
- il nominativo di un responsabile, il quale sarà il referente nei confronti del Comune sia per la stipula della convenzione, sia per eventuali segnalazioni o comunicazioni; tale soggetto avrà altresì il compito di organizzare e dirigere i volontari impegnati nello svolgimento delle attività proposte;
- gli impegni richiesti all'Amministrazione Comunale, ad esempio l'individuazione di uno spazio ove realizzare l'attività, la fornitura di strumentazioni tecniche, la fornitura di acqua e/o energia elettrica ecc.

L'Amministrazione Comunale non riconoscerà alcun compenso, in denaro o in natura, ai soggetti impegnati nei progetti, limitandosi a sostenere le eventuali spese preventivamente concordate e ritenute indispensabili alla realizzazione delle attività. Le attività oggetto del presente regolamento, difatti, rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di lavoro subordinato con l'Ente: il servizio di volontariato si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza ed esperienza per i volontari.

L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.

Sulla base del progetto verrà stipulata apposita convenzione nella quale verranno disciplinate le specifiche modalità di svolgimento delle attività e la durata della collaborazione.

L'Amministrazione Comunale potrà organizzare appositi corsi di formazione per i volontari impegnati nelle attività oggetto dei progetti di volontariato civico.

La competenza alla stipula della convenzione è del responsabile del servizio individuato presso il Settore nell'ambito del quale l'attività fa riferimento.

## ARTICOLO 8 – ASSICURAZIONI-ALTRE PRESCRIZIONI

I soggetti impegnati nello svolgimento delle attività di volontariato civico saranno coperti da assicurazione, a carico dell'Ente, per responsabilità civile verso terzi e per infortuni che dovessero occorrere durante l'effettuazione dei servizi. I soggetti dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal responsabile del progetto e dovranno adottare tutte le precauzioni ritenute necessarie a prevenire infortuni o danni a se stessi, a terzi o alle cose.

L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Nella convenzione che verrà stipulata per lo svolgimento delle attività dovranno essere indicati espressamente gli obblighi delle parti, con particolare riferimento:

1. alla definizione delle modalità, dei luoghi e dei tempi di realizzazione dei progetti;
2. all'indicazione delle iniziative di formazione o di aggiornamento rivolte ai volontari;
3. alle modalità di assunzione delle spese da parte dell'Amministrazione;
4. alle modalità di interruzione anticipata della collaborazione;
5. l'accettazione da parte dei volontari dell'impegno di operare nell'ambito dei programmi impostati dai servizi comunali, sotto la direzione del responsabile del settore di riferimento;
6. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

7. la dichiarazione di operare nel rispetto dell'ambiente o delle persone a favore delle quali viene svolta l'attività, impegnandosi a non comunicare a terzi notizie o informazioni, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte nel progetto;
8. le modalità di controllo dell'operato dei volontari da parte dell'Amministrazione Comunale;
9. la possibilità, per i volontari, di rifiutarsi di eseguire prestazioni ritenute pericolose per se o per gli altri o per le quali non si sentano adeguatamente preparati.

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura di quest'ultima, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna ovvero per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

#### ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.